

**Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008  
(pubbl. Suppl. Ord. n. 196 a G.U. n. 195 del 21 agosto 2008)**

*Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale di interesse del sistema delle piccole imprese*

<b>NORMA</b>	<b>COMMENTO</b>
<p><b>Art. 3</b> <b>Start up</b></p> <p>1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere <i>c)</i> e <i>c-bis)</i> del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera <i>a)</i>, costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere <i>c)</i> e <i>c-bis)</i> relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione</p>	<p><b>Esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni reinvestite</b></p> <p>Con una norma tesa a favorire il reinvestimento delle risorse, derivanti dal disinvestimento di partecipazioni detenute in società di persone o di capitali, viene previsto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone o di capitali, costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, sono esenti da tassazione. Il beneficio dell'esenzione è subordinato alla condizione che, entro due anni dal conseguimento, le plusvalenze medesime siano reinvestite in società di persone o di capitali che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di</p>

<p>del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.</p> <p>6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».</p>	<p>partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. L'esenzione spetta a condizione che la società le cui partecipazioni sono state cedute abbia a sua volta provveduto ad effettuare investimenti in beni strumentali o in ricerca e sviluppo.</p> <p>L'importo dell'esenzione sopraesposta non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b><i>Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi</i></b></p> <p>1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) le parole «può essere» sono modificate con le parole : «è adottato»;</p> <p>b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».</p> <p>2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi</b></p> <p>La disposizione è finalizzata a rendere efficace la norma di “sterilizzazione” della fiscalità in relazione agli aumenti del petrolio greggio contenuta nell’articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 annullando l’effetto sui prezzi derivante dalla variazione di gettito Iva. In particolare si mira a rendere automatico il processo di accertamento della maggiore Iva e di compensazione delle accise, mentre la norma previgente lo prevedeva come una facoltà affidata alla volontà dei Ministri nonché a definire un valore di riferimento fisso, rispetto cui calcolare le maggiori entrate, che può essere individuato nel valore assunto a riferimento in DPEF, evitando che eventuali aggiornamenti in alto dei valori previsionali, effettuati in corso d’anno, vanifichino l’effetto politico della misura e ne rendano incerta l’attuazione.</p> <p>Il riferimento all’andamento dei consumi è necessario per evitare effetti indiretti di riduzione sulle entrate statali.</p> <p>L’articolo prevede inoltre misure di sostegno per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’autotrasporto, gravemente colpiti dal</p>

<p>infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.</p> <p>4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea</p>	<p>rincaro del greggio, tramite apposita convenzione tra Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che pone a disposizione proprie risorse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Strumenti di pagamento</i></b></p> <p>1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro »;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso.</p> <p>2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate</p>	<p style="text-align: center;"><b>Antiriciclaggio</b></p> <p>Viene ripristinata a 12.500 euro la soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio per l'utilizzo del contante (tale limite, si ricorda, era stato ridotto a 5.000 euro).</p> <p>Rimane tuttavia fermo il diritto del Ministero dell'economia di modificare tale importo con proprio decreto.</p> <p>Sono state abrogate le disposizioni, introdotte dal decreto legge Visco-Bersani del 4 luglio 2006, che imponevano l'obbligatorietà di effettuare i pagamenti a favore degli esercenti arti e professioni, se di importo superiore a 100 euro, esclusivamente a mezzo assegni o bonifici bancari o postali. La norma, pur non avendo un diretto interesse per il sistema delle imprese, determinava ulteriori costi e disagi per i cittadini.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori</i></b></p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine</p>	<p style="text-align: center;"><b>Entrata in vigore degli studi di settore nell'anno di approvazione</b></p> <p>La disposizione previgente stabiliva che gli studi di settore, approvati entro il 31 marzo, erano applicabili con riferimento al periodo d'imposta precedente. La Confederazione ha rappresentato, in più occasioni, la necessità, per le imprese e gli operatori del settore al fine di migliorare la compliance in materia, di conoscere i risultati di GERICO anteriormente alla chiusura del periodo d'imposta. La norma, dispone che gli studi devono essere approvati entro il 30 settembre ed entrano in vigore nell'anno di loro approvazione. Per il 2008, in deroga al citato</p>

<p>di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre».</p> <p>2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.</p> <p>3. All'articolo 8-<i>bis</i> del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> il comma 4-<i>bis</i> è abrogato;</p> <p><i>b)</i> al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse e le parole «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa».</p>	<p>principio generale, gli studi dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2008. Si ritiene che l'anticipazione di 6 mesi del termine di approvazione venga, solo in parte, incontro alle richieste del sistema delle imprese, in quanto, di fatto, la conoscibilità del risultato di GERICO sarà possibile solo in un momento molto ravvicinato alla chiusura del periodo d'imposta.</p> <p style="text-align: center;"><b>Soppressione dell'obbligo di invio dell'elenco clienti e fornitori</b></p> <p>Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali, è stata prevista la soppressione dell'obbligo di invio telematico degli elenchi clienti e fornitori. Sull'argomento, si ricorda che la Confederazione era intervenuta denunciando, più volte, nel corso del dibattito parlamentare che aveva introdotto l'obbligo, l'inutilità del gravoso adempimento per una reale lotta all'evasione. Si ritiene che con la soppressione dell'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori vengano meno, in applicazione del principio del <i>favor rei</i> (art. 3 del D.Lgs. n. 472/97), anche le possibili sanzioni comminabili in relazione agli elenchi presentati per i periodi d'imposta 2006 e 2007.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 55</b> <b><i>Accelerazione del contenzioso tributario</i></b></p> <p>1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha</p>	<p style="text-align: center;"><b>Accelerazione del contenzioso tributario</b></p> <p>Su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, la norma prevede una accelerazione del contenzioso tributario per i processi pendenti innanzi alla CTC per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>I predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono</p>

<p>sopportate.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.</p>	<p>di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 63-bis</b> <b>Cinque per mille</b></p> <p>1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:</p> <p>a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;</p> <p>b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;</p> <p>c) finanziamento della ricerca sanitaria;</p> <p>d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.;</p> <p>e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.</p> <p>2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20</p>	<p style="text-align: center;"><b>5 per mille</b></p> <p>Nelle dichiarazioni che dovranno essere presentate nell'anno 2009, con riferimenti ai redditi prodotti nel 2008, viene confermata la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta a sostegno di alcune strutture, come ad esempio quelle che si occupano di volontariato, alle organizzazioni non lucrative, a fondazioni riconosciute, alle A.p.s, alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge; è ulteriormente prevista la possibilità destinare la predetta percentuale al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, della ricerca sanitaria e delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.</p> <p>Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.</p> <p>Con apposito D.P.C.M. verranno stabilite le modalità per beneficiare di tale possibilità e la lista dei soggetti beneficiari.</p> <p>I soggetti ammessi a beneficiare del contributo del 5 per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.</p>

<p>maggio 1985, n. 222.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.</p> <p>4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.</p> <p>5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.</p> <p>6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 82</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative</i></b></p> <p>25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio</p>	<p style="text-align: center;"><b>Cooperative: destinazione del 5 per cento degli utili delle cooperative a mutualità prevalente al fondo per i cittadini meno abbienti</b></p> <p>Le cooperative a mutualità prevalente che presentano in bilancio debiti nei confronti dei soci superiori ai 50 milioni di euro e maggiori dell'importo del patrimonio netto contabile comprensivo dell'utile,</p>

<p>d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29 e 30 del presente decreto secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.</p> <p>26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.</p>	<p>destinano il 5% degli utili a finanziamento del fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.</p>
<p>27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361 /CE del 6 maggio 2003 ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».</p>	<p style="text-align: center;"><b>Cooperative: innalzamento della ritenuta sugli interessi corrisposti da cooperative</b></p> <p>Viene elevata la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 dal 12,5 al 20 per cento. La disposizione si applica alle società cooperative e consorzi che non soddisfano i requisiti di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 361/2003.</p>
<p>28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:</p> <p>«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».</p> <p>29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Cooperative: tassazione degli utili maturati da cooperative di consumo e loro consorzi</b></p> <p>Le disposizioni dei commi 28 e 29 interessano le cooperative di consumo e loro consorzi. In particolare viene elevata dal 30 per cento al 55 per cento la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e loro consorzi.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 83</b> <b><i>Efficienza dell'Amministrazione finanziaria</i></b></p> <p>1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle Entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.</p> <p>2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Intensificazione dei controlli a carico dei soggetti non residenti</b></p> <p>Attraverso l'emanazione di un apposita convenzione, è attivato uno scambio di informazioni tra INPS e Agenzia delle entrate al fine di promuovere dei controlli sul rispetto degli obblighi fiscali e contributivi a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni. Inoltre, gli stessi enti attivano uno scambio telematico mensile di informazioni relative ai titolari di partita IVA e ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.</p>
<p>3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Piano straordinario di controlli fiscali</b></p> <p>Nel triennio 2009-2011 è previsto un piano straordinario dell'Agenzia delle entrate per incrementare di almeno il 10% la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione dell'evasione fiscale.</p>
<p>4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai Comuni, anche per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i Comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti."</p>	<p style="text-align: center;"><b>Trasmissione ai Comuni di informazioni in merito agli accertamenti fiscali</b></p> <p>Il Dipartimento delle finanze trasmette ai Comuni, con periodicità semestrale, gli elenchi delle iscrizioni a ruolo derivanti da accertamenti ai quali i Comuni abbiano contribuito.</p>

5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

*a)* l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;

*b)* la definizione di apposite metodologie di contrasto;

*c)* la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;

*d)* il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.

### **Scambio di informazione per il contrasto all'evasione IVA**

E' previsto uno scambio di informazioni costante tra Agenzia delle entrate, delle Dogane e Guardia di finanza per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

### **Piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico**

La disposizione intende incentivare l'utilizzo dell'accertamento sintetico (cosiddetto redditometro) per la prevenzione e la repressione dell'evasione delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli in parola è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi che dimostrano l'esistenza di una capacità contributiva che ecceda quella connessa ai redditi che fruiscono della no-tax area.

Al piano straordinario contribuisce la Guardia di Finanza con una adeguata quota della propria capacità operativa, e sono coinvolti anche i Comuni ai fini della segnalazione di eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito in attuazione della partecipazione all'accertamento normativamente prevista.

<p>16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche</b></p> <p>La disposizione intende contrastare lo spostamento fittizio all'estero della residenza delle persone fisiche a fini di evasione fiscale anche sotto il profilo della prevenzione, introducendo una vigilanza specifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, con l'importante supporto dei Comuni.</p> <p>In particolare, il controllo è incentrato sui soggetti che hanno chiesto la cessazione della residenza in Italia e richiesto l'iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero. In fase di prima attuazione, il controllo è effettuato anche nei confronti dei soggetti che hanno chiesto tale iscrizione dal 1° gennaio 2006.</p>
<p>18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 2em;">«Articolo 5-bis. (<i>Adesione ai verbali di constatazione</i>). 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano</p>	<p style="text-align: center;"><b>Adesione ai verbali di constatazione</b></p> <p>L'istituto ha finalità di semplificazione del rapporto fiscale e riguarda tutti i controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza che comportino la constatazione di violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. In pratica, viene esteso l'accertamento con adesione anche ai processi verbali di constatazione. L'adesione deve intervenire entro i 30 giorni successivi</p>

l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono «dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602».

18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della

alla data della consegna del verbale mediante comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia, quest'ultimo notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

L'adesione al contenuto integrale del verbale, comporterà la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo (nel tradizionale accertamento con adesione le sanzioni sono ridotte ad un quarto). E' prevista una rateizzazione delle somme da versare, senza prestazione di garanzie. Il mancato pagamento delle dovute comporta l'iscrizione a ruolo.

Per quanto riguarda la decorrenza, l'adesione si applica con riferimento ai verbali consegnati dalla data di entrata in vigore del decreto (trattandosi di una modifica al decreto legge, occorre verificare l'entrata in vigore della legge di conversione). Tuttavia, per i verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, il termine entro cui il contribuente può comunicare l'adesione è fissato nel 30 settembre 2008; il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è prorogato al 30 giugno 2009.

E' prevista l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

<p>legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;</p> <p>b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.</p> <p>18-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.</p>	
<p>19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.</p> <p>20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali</b></p> <p>E' introdotta, ove ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e nell'ottica del federalismo fiscale, una norma programmatica con la quale, dall'anno 2009, gli studi di settore vengono elaborati su base regionale o comunale. E' previsto il parere delle associazioni professionali e di categoria.</p> <p>L'elaborazione, su base regionale o comunale, avverrà con criteri di gradualità entro il 2013 e garantendo la partecipazione dei Comuni .</p>
<p>21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente</p>	<p style="text-align: center;"><b>Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo</b></p> <p>In occasione dell'espletamento del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici non è infrequente il caso in cui il debitore iscritto a ruolo paghi all'agente della riscossione</p>

<p>diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.</p> <p>1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.</p> <p>1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».</p> <p>22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto.</p>	<p>importi eccedenti quello intimatogli con la cartella.</p> <p>A fronte di tale versamento eccedente, molto spesso il cittadino non si attiva spontaneamente per il recupero di quanto pagato in più, né risponde alle sollecitazioni provenienti dagli agenti della riscossione.</p> <p>La norma prevede una procedura diretta al riversamento all'ente creditore o all'Erario di tali somme se superano l'importo di almeno cinquanta euro.</p> <p>Rimane fermo il diritto del contribuente a richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.</p>
<p>23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;</p> <p>b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione»;</p> <p>c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni</p>	<p><b>Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo</b></p> <p>L'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria nel caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo maggiori di 50.000 euro, comporta la possibilità di incassare, seppure con gradualità, importi il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe spesso al fallimento dell'azienda e, quindi, alla sostanziale inesigibilità del</p>

<p>continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>credito.</p>
<p>23-<i>bis</i>. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-<i>bis</i>. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:</p> <p><i>a</i>) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;</p> <p><i>b</i>) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pagamento con mezzi diversi dal contante</b></p> <p>Viene integrata la disposizione che prevede le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo con mezzi diversi dal contante: tale pagamento si considera omesso se l'assegno è scoperto o non pagabile e se, in caso di carta di credito, il gestore della medesima non fornisce la relativa copertura.</p>
<p>23-<i>ter</i>. All'articolo 47-<i>bis</i>, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «concessionari», sono inserite le seguenti: «e ai soggetti da essi incaricati».</p>	<p style="text-align: center;"><b>Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili</b></p> <p>La seguente modifica estende anche ai soggetti incaricati dai concessionari la possibilità di ottenere gratuitamente dall'Agenzia del territorio le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati.</p>
<p>24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».</p>	<p style="text-align: center;"><b>Espropriazione immobiliare</b></p> <p>Viene triplicato il prezzo base dell'incanto, finora coincidente con il valore minimo da attribuire agli immobili per evitare la rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro (di cui all'articolo 52, comma 4, D.P.R. n. 131/86).</p>

28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,» sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta».

28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.

### **Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande**

Il legislatore interviene per modificare il regime di indetraibilità ai fini IVA e di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare: a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° settembre 2008, diventano integralmente detraibili ai fini IVA le spese relative a prestazioni alberghiere e di alimenti e bevande.

Al fine di “compensare” tale modifica (resasi necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria), è introdotto un regime di parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell’ambito del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo, come segue:

- per quanto riguarda le imprese, in base al nuovo comma 5 dell’art. 109, TUIR, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%;
- per quanto riguarda i lavoratori autonomi, in base al nuovo comma 5 dell’art. 54, TUIR, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75%, fermo restando il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Le nuove regole di deducibilità si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, dal 2009). Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009, l’imposta del periodo precedente è determinata considerando le nuove disposizioni.

### **Art. 83-bis**

#### ***Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi***

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella

### **Autotrasporto**

L'articolo 83-bis introduce una serie di disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi.

Innanzitutto, è disciplinato in modo specifico il **meccanismo di adeguamento dei corrispettivi** (commi 1-11) dovuti all'autotrasportatore, in ragione dell'aumento dei costi del carburante così come periodicamente determinato dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Compito dell'Osservatorio è quello di determinare, con riferimento alla diversa tipologia dei veicoli:

- a) il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza;
- b) la percentuale della quota di costo di esercizio dell'attività riferita al costo del carburante.

Con l'obiettivo di realizzare una maggiore tutela del vettore, nei confronti del committente, viene resa obbligatoria, ai fini civilistici e amministrativi, l'indicazione in fattura del costo del carburante, determinato sulla base del costo medio di cui alla lettera a) sopraindicata rilevata dall'Osservatorio, con modalità particolari a seconda della forma (scritta o non scritta) con cui è stipulato il contratto di trasporto.

Una ulteriore disposizione di favore è caratterizzata dall'introduzione di un **termine di pagamento del corrispettivo** relativo ai contratti di trasporto di merci su strada: il comma 12 stabilisce tale termine in trenta giorni dalla data di emissione della fattura (salvo diverso accordo scritto tra le parti). Nel caso di ritardo nel pagamento, decorrono gli interessi moratori.

fattura.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.

6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.

7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.

8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento

Altri interventi a favore della categoria sono rappresentati da:

- ◆ stanziamenti di appositi fondi per la rideterminazione dell'importo della **deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale di cui all'art. 95, comma 4, TUIR** e della **quota dell'indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, nonché per la detassazione (sia fiscale che contributiva) degli straordinari dei medesimi dipendenti** (comma 24 e 25);
- ◆ riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare corrispondente a quota parte dell'importo pagato nel 2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t. (comma 26). Tale credito è determinato in modo tale che per il veicolo di massa superiore a 11,5 tonnellate sia pari al doppio di quello spettante ai veicoli compresi tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito è compensabile, non è rimborsabile, non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP e imposte dirette.

Le modalità attuative di tali disposizioni saranno fissate dall'Agenzia delle Entrate con appositi provvedimenti.

della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile.

9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.

10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del

contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2, è pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.

11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato.

12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorità competente.

16. Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma

14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

(...)

24. Nei limiti di spesa complessivi di 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

26. Per l'anno 2008, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve, essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del Direttore

<p>dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabilite la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 85</b> <b><i>Entrata in vigore</i></b></p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Entrata in vigore</b></p> <p>Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in <i>Gazzetta Ufficiale</i>. Quindi, le disposizioni originarie del decreto legge sono entrate in vigore il 25 giugno 2008. Le modifiche intervenute in sede di conversione, sono entrate in vigore il 22 agosto 2008 (giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione in <i>Gazzetta Ufficiale</i>).</p>